

10. SUPERAMENTO DEL LIMITE NEL REGIME FORFETARIO PER ERRATO PAGAMENTO DEI COMPENSI

Con risposta a interpello n. 68/E/2026, l'Agenzia delle Entrate viene interessata da un caso che vede una professionista, che opera in ambito medico per l'ASP, superare il limite annuo di 85.000 euro previsto per la permanenza nel regime forfetario. Tale sfioramento, tuttavia, era stato causato da un errore nel pagamento in quella annualità di un compenso, non di competenza; errore prontamente indicato dalla professionista all'amministrazione, gestito con successive varie vicende amministrative. La richiesta della parte della lavoratrice istante riguarda, in sostanza, la modalità con la quale poter sanare la sua posizione, per evitare che la non corretta uscita dal regime agevolato crei, alla medesima, un palese danno tributario.

L'Agenzia delle Entrate fa dapprima presente che il regime forfetario è un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti; tale regime è stato introdotto dalla Legge n. 190/2014, con successive numerose modifiche. Per il periodo interessato il limite era posto a 85.000 euro, valore in cui rientra, in assenza di indicazioni di senso opposto, ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore.

Nel caso specifico, rileva l'Agenzia, la professionista aveva operato la restituzione dei maggiori compensi ricevuti (e non dovuti), chiedendo, inoltre, la rettifica della CU emessa dall'ASP al fine di evitare la "fuoriuscita" dal regime forfetario. Solo per effetto della percezione di tali somme nel 2024, infatti, l'istante aveva superato la soglia di 85.000 euro. A fronte di tutto questo l'ASP aveva effettuato il ricalcolo delle "competenze stipendiali" non spettanti, rilevandosi così un'ipotesi di compensi indebitamente percepiti dall'istante per effetto dell'errore commesso, da parte dell'ASP, nell'erogare somme in parte non spettanti.

Considerato tutto questo, il Fisco ritiene che, in tali ipotesi, occorra tenere in considerazione, ai fini del rispetto della soglia di 85.000 euro, i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il regime forfetario, valorizzando, caso per caso, le circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio. Si può, quindi, determinare l'ipotesi di una fuoriuscita dell'istante dal regime agevolato per una condotta a lei non imputabile; ciò a condizione, naturalmente, che l'istante abbia provveduto alla restituzione delle somme non dovute. In ordine alla specifica vicenda, l'Agenzia delle Entrate indica che l'istante può, quindi, continuare ad applicare il regime forfetario per l'anno successivo.

Ai fini dichiarativi la situazione può essere sanata in 2 modalità:

- presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2025, periodo d'imposta 2024, con l'indicazione nel quadro LM dei compensi effettivamente spettanti, ossia al netto di quelli non dovuti e restituiti nel 2025, con l'indicazione a credito della maggiore imposta sostitutiva versata;

- presentazione di un'istanza di rimborso all'ufficio territoriale competente dell'Amministrazione finanziaria, in ragione del proprio domicilio fiscale e nei termini di legge, fornendo la relativa documentazione.